



TRIBUNALE DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Il TRIBUNALE di VICENZA- Settore delle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza sociale-*

in persona del giudice dottor Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause riunite iscritte ai n. 729\2020, 730\2020 e 731\2020 del Registro Generale e promosse da

ALESSANDRA DE ROSSI DRSLN66M42LS40Z

FRVOSLAV MILENKOVIC MLNPNV55H01Z158

VEJLANA SEVIC SVCS1165A54Z158

rappresentati e difesi dall' avv. CRASNETTI DDD

*-ricorrente -*

nei confronti di

DURATELA MARCHIORO S.A.S. 00327260246

rappresentato e difeso dall' avv. FERRARESE FRANCESCO


*-resistente-*

**Oggetto:** Opposizione l. 92/2012 cd. Legge Fornero  
Causa discussa all'udienza del 15-10-2020.

**Conclusioni formulate dalle parti come in atti.**

**Le questioni oggetto di causa**

I ricorrenti propongono opposizione alle ordinanze emesse dal Tribunale di Vicenza, all'esito dei giudizi di impugnazione dei licenziamenti collettivi intimati dal Fallimento resistente, promossi ai sensi dell'art. 1 commi 48 e seguenti l. 92\2012.



## TRIBUNALE DI VICENZA

In particolare, le ordinanze hanno respinto le domande e hanno ritenuto valida ed efficace la revoca dei licenziamenti collettivi intimati il 2-8-2019.

Il giudizio di opposizione verte quindi tanto sul tema della validità ed efficacia delle revoche, che, nel merito, sulla illegittimità dei licenziamenti impugnati e sulle sue conseguenze.

### Motivi della decisione

La prima questione da affrontare attiene all'applicabilità dell'istituto della revoca del licenziamento anche ai licenziamenti collettivi.


La tesi di parte opponente è infatti nel senso che la revoca del licenziamento sia prevista dalla l. 92\2012 esclusivamente per i licenziamenti individuali.

A questo proposito occorre rilevare quanto segue.

Va anzitutto considerato che la revoca dei licenziamenti è intervenuta dopo la loro impugnazione stragiudiziale (cfr. pag. 1 e 2 dell'ordinanza opposta).

Quanto alla disciplina applicabile, la revoca del licenziamento è stata introdotta dall'art. 18 comma 10 l. 300\1970, come modificato dall'art. 1 comma 42 l. 92\2012. La norma prevede che *“Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”*.

La dottrina ha messo in evidenza come la nuova disposizione vada collegata al rinvio effettuato dall'art. 1 comma 46 l. 92\2012 alla disciplina sanzionatoria dell'art. 18 l. 300\1970; in questa prospettiva, i regimi sanzionatori cui si riferisce il comma 10 dell'art. 18 comprendono anche quello specifico per i licenziamenti collettivi ( la norma infatti sostituisce il terzo comma dell'art. 5 l. 223\1991 nei seguenti termini: *“Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime*



## TRIBUNALE DI VICENZA


*sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'imputazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni").*

Lo stretto collegamento tra disciplina della revoca e regime sanzionatorio trova poi conferma nel D. Lgs. 23\2015, che pure collega la revoca del licenziamento "ai regimi sanzionatori previsti dal presente decreto", che comprendono anche quello dettato dall'art. 10 per il licenziamento collettivo. Deve quindi ritenersi che il D. Lgs. 23\2015 confermi sul piano interpretativo la tesi favorevole all'estensione dell'istituto della revoca del licenziamento anche ai licenziamenti collettivi, in forza della tendenziale equiparazione dei regimi sanzionatori, attuata attraverso la riscrittura dell'art. 5 l. 223\1991 e il suo raccordo con la disciplina generale dell'art. 18 l. 300\1970.

Il quadro normativo così delineato porta quindi a condividere il giudizio espresso dall'ordinanza opposta circa l'applicabilità dell'art. 18 comma 10 l. 300\1970 anche ai licenziamenti collettivi.

Occorre a questo punto esaminare la questione concernente la tempestività delle revoche.

Parte opponente sostiene sul punto che la revoca è stata inviata al legale, unica per tutti i 15 lavoratori assistiti, con riserva di invio per raccomandata ai singoli lavoratori; si tratterebbe quindi di una comunicazione inviata per conoscenza e, di conseguenza, priva di effetti sostanziali, che dovrebbero essere ricondotti alle comunicazioni inviate singolarmente e direttamente ai lavoratori.



## TRIBUNALE DI VICENZA


Inoltre, parte opponente contesta la tempestività delle revoche, per essere pervenute oltre il termine di 15 giorni stabilito dalla norma.

Quanto a quest'ultimo rilievo, la S.C. ha esteso agli atti negoziali il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione degli atti quale principio generale dell'ordinamento in materia di decadenza processuale, già affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 477/2002, 28/2004, 3/2010, nonché ordinanze n. 97/2004, 154/2005). In questo senso, ad esempio, Cass. 22295\2017 ha applicato il principio al rispetto del termine stabilito dal contratto collettivo a pena di decadenza per l'irrogazione della sanzione disciplinare; la S.C. ha infatti affermato che tale disposizione va interpretata *"nel senso che il termine di perfezionamento dell'atto deve essere necessariamente fatto coincidere con la spedizione della lettera contenente l'irrogazione della sanzione, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 5714/2015, 15102/2012, 11833/2003, 12457/2011, 5093/2011, 20566/2010)"*.

È quindi evidente l'analogia tra la fattispecie in esame e quelle su cui si è formato e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato, che comprende la situazione, speculare a quella in esame, del computo del termine di decadenza dall'impugnazione del licenziamento (cfr., ex multis, Cass. 20666\2018).

Quanto al primo aspetto, il Fallimento ha inviato la comunicazione al difensore dei lavoratori, individuato quale loro rappresentante nella vicenda relativa all'impugnazione di questo licenziamento.

L'esame del doc. 7 allegato alla memoria di costituzione mette in evidenza come l'impugnazione del licenziamento sia stata inviata dal difensore dei lavoratori espressamente qualificatosi come loro rappresentante. Peraltro, la lettera di impugnazione è stata comunicata contestualmente alla procura



## TRIBUNALE DI VICENZA

rilasciata dai lavoratori al difensore, contenente anche l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso.

La revoca del licenziamento dovrà quindi ritenersi valida ed efficace, con il conseguente rigetto della domanda di impugnazione del licenziamento, per effetto del ripristino del rapporto di lavoro.

La particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite, compresa la fase sommaria. A questo proposito va infatti considerato che il giudizio di opposizione non ha natura impugnatoria, ma costituisce prosecuzione del giudizio sommario (cfr. Cass. 2364\2020).

### **P.Q.M.**

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,

- A. Respinge la domanda;
- B. Compensa tra le parti le spese di entrambe le fasi di giudizio.

Vicenza, 27-10-2020.

Il cancelliere

Il giudice del lavoro  
(dr. Gaetano Campo)